

06778-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi
a meno dell'art. 52
d.lgs. 135/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

MONICA BONI

- Presidente -

Sent. n. sez. 542/2026

PAOLA MASI

CC - 12/02/2026

EVA TOSCANI

R.G.N. 34540/2025

CARMINE RUSSO

CLAUDIA TERRACINA

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nata in ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 maggio 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 4 giugno 2024¹² condanna di ██████████ alla pena di mesi due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 600-*octies* cod. pen., perché si avvaleva per mendicare della figlia minore, dell'età di cinque anni, che teneva in braccio, mostrandola ai passanti al fine di impietosirli.

2. Ricorre per cassazione l'imputata per il tramite del suo difensore, lamentando, nell'unico motivo di ricorso, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 600-*octies* cod. pen. e vizio di motivazione.

Rileva che la condotta, incontestata, di chiedere l'elemosina tenendo in un braccio la figlia, non integri il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio, per il quale è necessario che l'agente si avvalga, ovvero utilizzi attivamente il minore per elemosinare.

Ritiene, inoltre, che la Corte abbia omesso di svolgere una reale ed effettiva constatazione del livello di maturazione raggiunto dalla bambina, tale da dimostrare che la stessa fosse in grado di recepire gli stimoli negativi derivanti dall'attività posta in essere dalla madre; la decisione censurata, desumendo, invece, la capacità ricettiva della minore dalla sua età anagrafica, risulterebbe carente sul piano della valutazione probatoria.

3. La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, presentava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

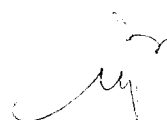
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni difensive sono generiche e manifestamente infondate.

La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, *ex multis*, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

2. La Corte di merito, investita dall'imputata con l'atto di appello della medesima questione sulla configurabilità del reato ascrittale, lo ha rigettato argomentando su entrambi i profili dedotti, con motivazioni non illogiche e intrinsecamente coerenti. Con tali motivazioni, la difesa della ricorrente non si confronta, limitandosi a ribadire le doglianze già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, con atto che dunque non assolve alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

2.1. In merito alla nozione di "avvalimento", la Corte di appello, richiamando i principi espressi da tempo in giurisprudenza, ha ritenuto sussistente tale modalità di condotta non solo nell'uso attivo del minore per mendicare, ma anche quando la presenza del minore sia meramente strumentale ad attrarre la benevolenza dei passanti, indotti all'elargizione dal sentimento di pietà verso un bambino che si trovi in condizioni tali da dover stazionare in strada vicino all'adulto che fa richiesta di denaro. Si tratta di principi pacifici e consolidati, a partire da Sez. 1, n. 197 del



03/12/2002, dep. 2003, Pm in proc. Toedorovic, Rv. 223028 - 01 che, in un caso analogo al precedente, afferma la configurabilità del reato, «qualora la presenza del minore - già dell'età di quattro anni e pertanto in condizione, presumibilmente, di recepire, sia pure in modo ancora sommario e confuso, gli stimoli negativi derivanti dall'attività in cui veniva comunque coinvolto - fosse stata riconoscibile come strumentale ad un più efficace e proficuo esercizio della mendicizia.»

Si è, inoltre, affermato, che «In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che i minori siano sottoposti a sofferenze o mortificazioni, né assume rilevanza scriminante la connotazione culturale della pratica di chiedere l'elemosina, poichè in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori». (Sez. 1, n. 7140 del 14/12/2021, dep. 2022, A., Rv. 282623 - 01)

2.2. Sul mancato svolgimento di specifici accertamenti sulla capacità della minore di recepire gli stimoli negativi e il disvalore derivanti dall'attività di accattonaggio, la Corte d'appello, richiamati sul punto gli argomenti della sentenza di primo grado, ne esclude espressamente la necessità, in considerazione della piena coscienza, da parte di una bambina dell'età della figlia dell'imputata, di comprendere la condizione di sporcizia e degrado collegata con l'attività di mendicare in strada. In ciò appare conforme agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, non occorre la consapevolezza del minore della natura dell'attività in cui è coinvolto, ma soltanto che egli sia in grado di recepire gli stimoli negativi da essa derivanti ed abbia, quindi, raggiunto l'età della coscienza (Sez. 5, n. 37538 del 27/10/2020, n.m.).

Come rilevato dal Procuratore generale, dunque, il ricorso si basa su una assunzione palesemente errata del concetto di "ricezione degli stimoli negativi" che, in considerazione della funzione di tutela dell'infanzia e della corretta formazione della personalità, riguardano la complessiva situazione che un bambino di cinque anni è certamente in grado di recepire.

L'aspecificità del ricorso e il contrasto dello stesso con principi interpretativi consolidati nel determina l'inammissibilità con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, poiché la presente decisione coinvolge un minore, va disposto l'oscuramento dei dati identificativi.

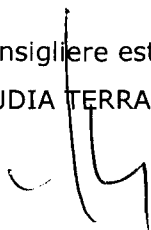
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di

diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

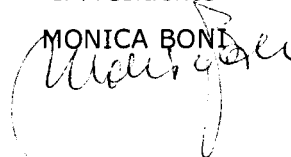
Così deciso il 12/02/2026

Il Consigliere estensore
CLAUDIA TERRACINA



Il Presidente

MONICA BONI



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, il **19 FEB. 2026**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina Calzagni

